



CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

e

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO – FONDAZIONE
FORENSE**

ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROSPERA – PROGETTO SPERANZA"

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MILANO**

Progetto "UFFICIO DEL GIUDICE"

Premessi:

- i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art.37 L.15 luglio 2011 n.111 in tema di "*efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie*", secondo cui "*i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali, con i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari [...] della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*";
- i principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*), e della L. 31 dicembre 2012 n.247 (*Disciplina dell'ordinamento forense*), che, nelle more di apposito regolamento che disciplini "*l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari*" (art.44), statuisce che, nell'ambito della durata massima di diciotto mesi, il tirocinio possa essere svolto "*presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi*" e "*per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato*" (art.41);

Rilevato che:

- con D.L. 21 giugno 2013, come convertito con L.9 agosto 2013 n.98, è stato disposto all'art.73 che "*i laureati in giurisprudenza [...] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi*";

Richiamati:

- l'art.73 comma 17, secondo cui *"al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici..."*;
- ogni restante disposizione di cui all'art.73, commi da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia;

Vista:

- la delibera 15.5.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura di presa d'atto (all'esito di parere favorevole 29.3/16.4.13 del Consiglio Giudiziario presso Corte d'Appello Milano), ai sensi dell'art.37 commi 4 e 5 L.111/11, del testo di Convenzione tra gli odierni sottoscrittori e finanziatori, qui aggiornata alla luce del sopravvenuto art.73 D.L. 69/13 (commi 17 e 18 art.73);

Ritenuto che nel suddetto quadro normativo rientri il Progetto "Ufficio del Giudice", che, prevedendo l'affiancamento a magistrati di tirocinanti e stagisti con compiti di studio e approfondimento, coniuga esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia più efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo;

Visti i risultati positivi conseguiti in occasione del primo anno di attuazione del Progetto, anche in termini di smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e di minor durata degli stessi, e ritenuto che tali risultati, resi possibili anche grazie al contributo di terzi finanziatori, inducano a procedere oltre nella sperimentazione del Progetto;

Ritenuto che obiettivi di formazione professionale, efficienza e produttività continuino a essere propri dei sottoscrittori della presente Convenzione, per le ricadute positive, sul tessuto sociale ed economico del territorio, di un buon sistema giustizia e di una ragionevole durata di tutti i procedimenti, pendenti e futuri;

Richiamato il Protocollo d'Intesa per Promozione di tirocini formativi e di orientamento professionale, sottoscritto il 12.1.2011 tra il Tribunale di Milano e l'Associazione Culturale senza fini di lucro "Prospera - Progetto Speranza", per la realizzazione di iniziative comuni mirate alla promozione e attuazione di progetti nell'ambito degli Uffici Giudiziari, volti a contribuire alla formazione di giovani meritevoli e alla creazione di modelli organizzativi finalizzati al miglioramento delle performance complessive degli Uffici stessi, ciò in linea con le finalità istituzionali di Prospera, che sta conducendo iniziative a sostegno dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

Ritenuto che analoghe finalità, volte a riconoscere un sussidio economico per chi imponi il tirocinio formativo presso l'Ufficio Giudiziario in termini di impegno esclusivo, e che siano premiali del miglior curriculum di studi, inducano gli enti sottoscrittori ad intervenire finanziariamente, secondo quanto consentito dal disposto normativo, onde poter riconoscere borse di studio che favoriscano l'accesso allo stage;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. n.69/13, come convertito con L.98/13, abbiano fatto domanda di tirocinio formativo presso il Tribunale Ordinario di Milano, prestano la loro attività in assistenza a un magistrato designato, sotto la guida e il controllo dello stesso, venendo a far parte dell'Ufficio del Giudice.

ART. 2

Il Presidente del Tribunale individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti, e redigerà, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

ART. 3

I tirocinanti possono svolgere contestualmente altre attività, compreso dottorato di ricerca, tirocinio forense o notarile, frequenza scuole specializzazione per professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinante garantisce la sua presenza presso l'Ufficio Giudiziario per 18 mesi e per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da individuare con l'affidatario.

Nell'arco dei 18 mesi, la consentita contemporaneità dei tirocini giudiziario e forense può esplicarsi, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, in termini di presenza del tirocinante presso l'Ufficio giudiziario per non meno di 40 ore settimanali per 12 mesi, ed espletamento per 6 mesi del tirocinio a tempo pieno presso studio legale.

ART. 4

Gli ammessi allo stage:

- assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo,
- sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività,
- secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli,
- possono accedere ai soli fascicoli processuali sottopostigli dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano il tirocinio,
- non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario; devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

ART. 5

L'esito positivo dello stage, svolto ai sensi dell'art.3 commi 2 o 3, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato e di notaio, nonché ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento di verifiche intermedie e prove finali d'esame.

L'esito positivo dello stage costituisce altresì titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, e titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, anche amministrativa, e dall'Avvocatura dello Stato.

ART. 6

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale, o del Presidente del Consiglio dell'Ordine per gli iscritti come praticanti presso detto Ordine, sentiti il tirocinante e il magistrato affidatario:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario o dell'Ordine Forense;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 7

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

Ai tirocinanti iscritti come praticanti nel registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, viene garantita dal Consiglio la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie di settore, con riferimento a eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, ed anche per attività eventualmente svolte al di fuori dell'Ufficio ma rientranti nel progetto formativo.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.


Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali e li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici.

ART. 8

Tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. n.69/13, come convertito con L. n.98/13, abbiano fatto domanda di stage formativo presso il Tribunale Ordinario di Milano e siano iscritti all'albo dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, verranno bandite borse di studio di € 8.000,00 lordi da ripartirsi in 12 mesi effettivi, in favore di chi si impegni a garantire una presenza presso l'Ufficio Giudiziario di 40 ore settimanali per 12 mesi.

L'assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri preferenziali:

1. la media degli esami indicati all'art.73,
2. a parità del criterio sub 1 il punteggio di laurea,
3. a parità dei criteri sub 1 e 2 la minore età anagrafica.



ART. 9

Le borse di studio saranno messe a concorso con apposito bando, in numero da individuarsi sulla base delle effettive erogazioni dei soggetti finanziatori.

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a partecipare finanziariamente al prossimo bando di concorso nei seguenti termini:


- Associazione Culturale senza fini di lucro "Prospera - Progetto Speranza", € 40.000,00 (salvo maggiore importo ove reperisca ulteriori risorse finanziarie presso enti che condividano il presente progetto formativo),
- Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, € 40.000,00,
- Fondazione Forense di Milano, € 56.000,00 (grazie a donazione degli eredi dell'Avv. Eligio Gualdoni).

La Camera di Commercio di Milano si dichiara disponibile a fungere da depositaria dei contributi erogati e, accedendo a detta provvista, corrisponderà ai tirocinanti individuati gli importi della borsa di studio, ripartita in rate trimestrali.

Degli importi erogati e spesi verrà redatto rendiconto periodico e finale, ed eventuali importi residui saranno accantonati per essere destinati a bandi di concorso dell'anno successivo.

Milano, 11 marzo 2014


Il Presidente
del Tribunale di Milano
Dott.ssa Livia Pomodoro




Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Paolo Giuggioli



Associazione Culturale senza fini di lucro "Prospera - Progetto Speranza"
in persona del Segretario Generale ing. Sabino Illuzzi



Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
in persona del Segretario Generale dott. Pier Andrea Chevallard



Fondazione Forense
in persona del Presidente Avv. Paolo Giuggioli

